



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro**

Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Gabriella Piantadosi, all'udienza di discussione del 22.3.2017 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 721/2016

TRA

COPPOLI FRANCO, nato a Terni il 4.10.1965, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Gabriella Caponi e dall'Avv. Valentina Fratini, con domicilio eletto presso lo studio associato "Avv. Italo Fratini", sito in Terni, al Corso del Popolo n. 101

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA con il suo organo periferico UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, anche in sostituzione della sua articolazione territoriale Ufficio IV – Ambito territoriale di Terni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, patrocinati ex art. 417-bis c.p.c., dal funzionario delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale Sig.ra Bernardini Mara ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Ambito territoriale per la Provincia di Terni - Uff. IV - Viale G. D'Annunzio n. 6, Terni

RESISTENTI

OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa



CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori hanno concluso come negli scritti difensivi e nei verbali di causa.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 2.8.2016 Coppoli Franco impugnava, sotto diversi profili, formali e sostanziali, la sanzione disciplinare conservativa irrogatagli dal Dirigente scolastico dell'Istituto tecnico tecnologico "Lorenzo Allievi – Antonio da Sangallo" di Terni con provvedimento datato 24.6.2016, consistente nella sospensione dall'insegnamento, con privazione della retribuzione, per 10 giorni, con decorrenza dal primo giorno di avvio delle lezioni dell'anno scolastico 2016/2017 (12 settembre 2016) sino al 21 settembre 2016.

Dedotta l'illegittimità della sanzione (a) per incompetenza del Dirigente scolastico, (b) per violazione del contraddittorio stante il mancato rinvio dell'audizione, (c) per la non obbligatorietà della partecipazione al corso da parte del docente e (d) per la sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto, Coppoli Franco chiedeva l'annullamento – previa sospensiva – della predetta sanzione, in quanto illegittima, ingiusta ed infondata.

L'Amministrazione convenuta contestava le deduzioni avversarie, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Sospesa, in via cautelare, la sanzione inflitta, veniva celebrato il processo di merito.

All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, questo giudice decideva la causa, pronunciando la presente sentenza, di cui dava lettura all'esito della camera di consiglio.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le medesime motivazioni che hanno sorretto la decisione di sospensione, in via cautelare, del provvedimento impugnato.

Appare, infatti, fondato il primo motivo di doglianza fatto valere dal ricorrente, relativo alla "incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del personale docente":

Come noto, ai sensi dell'art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009, che trova applicazione in relazione al rapporto di lavoro per cui è causa, "Per il personale



docente ed educativo delle scuola di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. 297/1994”.

L’art. 492 d. lgs. 297/94 (“Sanzioni”), a sua volta, prevede: “1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
- c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri”.

L’art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001 (“Forme e termini del procedimento disciplinare”) statuisce: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. (...)”

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo



periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. (...)”.

Ai sensi della normativa da ultimo richiamata la competenza del dirigente scolastico è limitata, dunque, alle sanzioni di minore gravità per le infrazioni per le quali “è prevista” l'irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

Ebbene, per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA¹, non è prevista, in via generale ed astratta, la sanzione della sospensione sino a dieci giorni. L'art. 492 d.lgs. 297/94 prevede, infatti, la sanzione interdittiva minima della “sospensione dall'insegnamento fino a un mese”: il che radica la competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell'art. 55-bis citato, con applicazione delle norme procedurali ivi previste.

Ne segue che il dirigente scolastico, al fine di ritenere o escludere la propria competenza, deve limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista. Non è, invece, sostenibile che la competenza debba/possa essere determinata sulla base di una valutazione discrezionale, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo e il massimo previsti.

Tale ultima interpretazione, oltre che contrastare con il chiaro disposto normativo, introduce una valutazione “caso per caso” in alcun modo prevista dall'ordinamento (cfr., in senso conforme, Tribunale Pavia, giudice del lavoro, sentenza n. 221/2016 pubblicata il 01/07/2016; Tribunale di Lodi, giudice del lavoro, sentenza n. 252/2015 del 3 novembre 2015; Corte di appello Torino, sezione lavoro, sentenza n. 1079/2013 del 16.10.2013).

Orbene, nel caso di specie, dal provvedimento disciplinare impugnato risulta che le condotte addebitate al ricorrente sono state punite in quanto ritenute integranti “l'illecito disciplinare previsto e punito dall'articolo 494, co. 1, lett. a) del d. lgs.

¹ L'art. 93 CCNL prevede per il personale ATA le seguenti sanzioni disciplinari: “a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa fino a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso”.



297/1994”, ovvero “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio”, per cui è prevista la sanzione della “sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese”.

Ne discende che il dirigente scolastico che ha adottato la sanzione non era competente ad irrogarla, con conseguente illegittimità della stessa.

Ogni altra questione resta assorbita.

3. Il regolamento delle spese, liquidate anche in relazione alla fase cautelare espletata in corso di causa, segue la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da COPPOLI FRANCO in data 2.8.2016, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) annulla la sanzione disciplinare irrogata nei confronti del ricorrente con atto del Dirigente scolastico dell’Istituto tecnico tecnologico “Lorenzo Allievi – Antonio da Sangallo” datato 24.6.2016;
- 2) condanna le P.A. convenute, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, determinate in euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.

IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA GABRIELLA PIANTADOSI

